

NewsLetter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell'Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

26/02/2019 - Detrazione in dichiarazione per l'acquisto di case antisismiche: tutti i chiarimenti nel Decreto dell'Agenzia delle Entrate

Il DL n. 50/2017 (art. 46-quater) ha previsto un nuovo incentivo consistente in una detrazione d'imposta per l'acquisto di case antisismiche. Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell'80% sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1", mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l'immobile nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:

- 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la ricostruzione dell'edificio può determinare -sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione- anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente. Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

In generale, inoltre, i beneficiari di queste agevolazioni possono decidere, in luogo della detrazione, di cedere il credito corrispondente alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, che a loro volta hanno la possibilità di cedere il credito ricevuto. Attenzione va prestata al fatto che non è possibile effettuare la cessione nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari.

22/02/2019 - DSU 2019 ai fini ISEE: prorogata la validità

In generale la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile ai fini dell' ISEE, come stabilito dal d.lgs 147 2017, è valida dal momento della presentazione fino al 31 agosto del mese successivo.

Il recente Decreto 4-2019 su Reddito di cittadinanza e Quota 100 ha previsto una modifica che proroga la validità delle DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019 fino al 31 dicembre di quest'anno .

L'Inps in un comunicato precisa che ad oggi :

- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 sono valide dal momento della presentazione sino al 31 dicembre 2019 (ad es., una DSU presentata il 10 febbraio 2019 è valida dal 10 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019).
- le DSU già attestate che recavano data scadenza 31 agosto 2019 sono state aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza. Pertanto, le attestazioni ISEE, già rilasciate, con data scadenza del 31 agosto 2019 devono essere considerate valide e con scadenza 31 dicembre 2019.
- Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° settembre 2019 sono soggette alla disciplina generale, per cui sono valide dal momento della presentazione al successivo 31 agosto (ad esempio, una DSU presentata il 1° ottobre 2019 sarà , valida dal 1° ottobre 2019 sino al 31 agosto 2020).

NewsLetter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell'Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

19/02/2019 - Risposta n. 64: Sisma bonus - Asseverazione tardiva – (art. 16 del DL n. 63 del 2013). Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Nel citato Interpello, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l'asseverazione non consente l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-quater, come stabilito dal comma 5 dell'art. 3 del citato D.M. 28 febbraio 2017, n. 58. Pertanto, per beneficiare del Sismabonus il professionista che effettua l'asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio deve allegarla alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al momento della sua presentazione e non in tempi successivi. Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nel perimetro di applicazione dell'agevolazione, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla relativa normativa, i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione e che il progettista deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento.

12/02/2019 Detrazioni fiscali possibili sugli interessi passivi del mutuo misto ottenuto per l'acquisto della casa e per la sua ristrutturazione

La risposta 38 dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2019 conferma che si possono portare in detrazione gli interessi passivi relativi al mutuo sia con riferimento alla somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile che a quella utilizzata per la sua ristrutturazione.

In linea generale, l'articolo 15, comma 1-ter, del TUIR, prevede la detrazione dall'IRPEF di un importo pari al 19% degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un ammontare complessivo non superiore ad euro 2.582,28. Con il DM 30 luglio 1999, n. 311 sono state stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione.

la circolare n. 7/E del 2018 chiarisce che la detrazione per mutui contratti per la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Tale cumulo è ammesso anche nel caso in cui, come nella specie, il contribuente contragga un mutuo cd. misto, ossia stipulato sia per l'acquisto che per la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Attenzione va prestata al fatto che se l'immobile è adibito ad abitazione principale

- oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma, comunque, entro due anni dall'acquisto, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l'acquisto;
- oltre due anni dall'acquisto, ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall'acquisto e oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori le detrazioni non spettano.

Pertanto, qualora siano rispettate tutte le condizioni, l'istante può usufruire "cumulativamente" ma soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi, delle detrazioni degli interessi passivi riferita a contratti di mutuo stipulati per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle detrazioni degli interessi passivi relativa a contratti di mutuo stipulati per la costruzione/ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

NewsLetter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell’Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

12/02/2019 – Decreto semplificazioni 2019: molte le novità sulla pace fiscale. Modifiche a rottamazione-ter, a saldo e stralcio e alla definizione agevolata risorse europee

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 della Legge di conversione del Decreto Legge 135/2018 (Decreto Semplificazioni) sono state introdotte importanti novità in materia di Definizione agevolata.

Per quanto riguarda la Rottamazione-ter, il Decreto Semplificazioni consente l’accesso anche a coloro che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso, chi non ha pagato può accedere ai benefici previsti dalla “Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni):

- le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
- le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Per quanto riguarda il saldo e stralcio, è stato previsto che in caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione e conseguente inclusione automatica nella “rottamazione-ter” (limitatamente alle sole persone fisiche e ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018), il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) , la norma prevede che il pagamento delle somme dovute debba essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

- in 17 rate, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
- in 9 rate, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).

Infine, il Decreto Semplificazioni prevede nuove scadenze per il pagamento delle rate della Definizione agevolata per le risorse proprie UE: il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.

12/02/2019 chiarimenti forniti dal MEF in occasione di Telefisco 2019, in materia di tributi locali (IMU, Imposta di pubblicità e TARI) e contenzioso tributario

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le risposte fornite al Sole 24 ore, in occasione di Telefisco 2019, in materia di tributi locali (IMU, Imposta di pubblicità e TARI) e contenzioso tributario.

NewsLetter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell'Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

11/02/2019 - In caso di omessa presentazione della dichiarazione la responsabilità è del contribuente che doveva vigilare sull'operato del professionista

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1815 del 23 gennaio 2019 conferma che la responsabilità è del cliente se il professionista incaricato non adempie ai suoi obblighi

Nel merito la contribuente riversava sul proprio consulente la responsabilità delle dichiarazioni omesse, come risultava dagli atti dell'Agenzia delle Entrate. Ma, come chiarito nella massima dell'ordinanza stessa, in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente, il quale risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver vigilato sull'incaricato.

Infatti, in tema di dichiarazioni fiscali, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista a cui dà mandato a trasmettere in via telematica le dichiarazioni medesime alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è suscettibile d'esclusione solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Nel caso di specie, la reiterazione per più anni degli inadempimenti evidenzia l'omissione di qualunque riscontro in ordine allo svolgimento delle attività che avrebbe dovuto espletare il consulente e la conseguente colpevolezza del contribuente.

7/02/2019 - Spese sanitarie dei contribuenti: possibile consultare ed opporsi online. Nuovo servizio del Sistema Tessera Sanitaria

Con un comunicato stampa del 7 febbraio 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che sono disponibili sul sito web www.sistemats.it i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini per la consultazione delle proprie spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare è possibile:

- consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019
- segnalare eventuali incongruenze
- esercitare l'opposizione all'invio di tali dati all'Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

Come chiarito nel comunicato, l'accesso al servizio di consultazione è possibile accedendo sul sito www.sistemats.it mediante:

- SPID;
- Tessera sanitaria (TS e TS-CNS): per poter utilizzare la propria tessera sanitaria CNS, è necessario averla precedentemente attivata (secondo le indicazioni regionali);
- credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

News Letter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell' Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

6/02/2019 – Borse di studio Erasmus+ esenzione non estesa a docenti e personale.

Nella consulenza giuridica 6 del 31 gennaio 2019 è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se il regime agevolativo riconosciuto, ai fini IRPEF, agli studenti nel caso di Borsa Erasmus + possa essere esteso anche al personale docente e amministrativo e, conseguentemente, applicare l'esenzione, ai fini IRAP, alle istituzioni di istruzione superiore che erogano il sostegno finanziario; infine, se l'esenzione ai fini IRPEF possa essere applicato alle borse di mobilità per il tirocinio post laurea.

Nel rispondere le Entrate hanno ricordato come l'articolo 1, comma 50, della legge di Stabilità 2016 prevede che "Per l'intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (..) si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del DL 105/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Attenzione va prestata al fatto che l'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 105 del 2003 richiama

- l'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 ai fini dell'IRPEF
- e l'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 ai fini dell'IRAP

che dispongono l'esenzione in favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma comunitario "Erasmus Plus", nonché l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che le erogano. Ad analoga conclusione non si perviene, invece, in relazione all'erogazione nel medesimo programma comunitario di somme per il personale docente e amministrativo.

Della stessa linea di pensiero è l'orientamento della Corte di Cassazione.

4/02/2019 – Sostituzione impianto di condizionamento senza lavori sull'immobile e senza sostituzione dell'impianto di riscaldamento

E' agevolabile la sostituzione di un impianto di condizionamento ad aria fredda con uno di nuova generazione ad aria calda/fredda con consumi ridotti certificati anche senza:

- sostituzione dell'impianto di riscaldamento
- senza lavori di manutenzione nell'immobile?

E' stato questo uno dei quesiti posti all'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019, il consueto appuntamento tra la stampa specializzata e l'amministrazione finanziaria. In vista della prossima dichiarazione dei redditi, può essere utile chiarire se tale acquisto benefici o meno della detrazione.

Nel rispondere l'amministrazione finanziaria per prima cosa ha ricordato che la sostituzione di un impianto di condizionamento ad aria solo fredda con un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore reversibile rientra tra gli investimenti agevolabili in quanto si basa sull'impiego di fonti di energia rinnovabile.

In particolare l'articolo 16-bis del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi - D.P.R 917/86) che contiene la disciplina della detrazione al 50% delle spese sostenute per interventi del patrimonio edilizio al comma 1) lettera h) prevede la spettanza della detrazione anche per interventi:

relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia

Pertanto, la risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata positiva.

NewsLetter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell’Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

1/02/2019 – Nel decreto pensioni 2019 non solo quota 100, ma molte novità tra cui il riscatto volontario di periodi privi di contribuzione cd. Pace contributiva

Il "decretone" appena pubblicato in Gazzetta (decreto-legge n. 4-2019) per la realizzazione del Reddito di cittadinanza e della riforma delle pensioni, contiene oltre alla famosa "Quota 100" altre misure che riguardano:

- proroga di altre forme di pensionamento anticipato,
- blocco degli adeguamenti alla speranza di vita
- trattamento di fine rapporto o servizio per i dipendenti statali
- la prescrizione dei contributi per i lavoratori statali
- riscatto volontario di periodi non coperti da contribuzione in forma agevolata, anche definito "pace contributiva"

Quest'ultimo punto è contenuto nell'art. 20 del decreto 4-2019, e introduce in via sperimentale dal 2019 al 2021 per chi non ha contributi precedenti al 1996, la possibilità di coprire eventuali vuoti contributivi nella propria carriera lavorativa successivi al 1995 in forma agevolata cioè con deducibilità fiscale e versamento anche rateizzato senza interessi.

Sono previste due modalità, una ordinaria e una dedicata specificamente al riscatto degli anni di studio per la laurea con un limite di età per gli utilizzatori.

1/02/2019 – Pubblicato l'aggiornamento dei contributi previdenziali per colf e badanti Circolare INPS n. 16 del 1 febbraio 2019

Con la circolare n. 16 del 1 febbraio 2019 l'Inps comunica gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi.

Si ricorda che dal 1 gennaio 2019 in caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore o lavoratrice di età inferiore a 35 anni è applicabile il bonus assunzioni con sgravio contributivo del 50% per tre anni, previsto dal Decreto Dignità (DL 87-2018 conv. in Legge 96 2018).

L'art.1-bis del Decreto Dignità (dl 87/2018), prevede infatti al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, che i datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono a tempo indeterminato lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, hanno diritto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico (con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua. L'importo è riparametrato e applicato su base mensile. Lo sconto è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi.

Per avere l'agevolazione, però, occorre che:

1. i neo assunti non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e
2. non siano già stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con un altro datore di lavoro.

Possibile, quindi, assumere con le agevolazioni anche giovani che hanno già lavorato, purché il precedente contratto fosse a termine.

NewsLetter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell'Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

30/01/2019 Approvazione del modello di dichiarazione "REDDITI 2019-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2019, per il periodo d'imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di dichiarazione "REDDITI 2019-PF", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 da parte delle persone fisiche.

E' altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del predetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

28/01/2019 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2019 il testo del Decreto Legge n. 4 in materia di Reddito di Cittadinanza e Quota 100 per le pensioni

Il Reddito di cittadinanza è una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro. Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.

I beneficiari del Reddito di cittadinanza e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio prevedono il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; fermo rimanendo che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità. Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza.

Il beneficio sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui, in considerazione degli specifici parametri e sarà erogato per un massimo di 18 mesi.

Sono previste sanzioni nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di richiesta del Reddito.

Sono previsti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario del Reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.

Il decreto introduce il diritto alla pensione anticipata cd Quota 100, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all'entrata in vigore del decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell'anno scolastico) i lavoratori della scuola.

NewsLetter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell'Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

18/01/2019 Sport bonus 2019: cosa prevede la Legge di bilancio

Sport bonus confermato anche per il 2019. In particolare, gli articoli da 621 a 627 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) prevedono che per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di:

- manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
- realizzazione di nuove strutture

sia accordato un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. I soggetti che le effettuano non possono cumulare il credito d'imposta con altre agevolazioni, relativamente alle stesse somme.

Il credito è riconosciuto:

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per tali soggetti il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP

ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, da effettuare in compensazione tramite modello F24.

Importante sottolineare che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono:

- comunicare all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, dandone pubblicità con mezzi informatici
- comunicare altresì all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, rendicontando l'utilizzo delle somme erogate entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture.

15/01/2019 Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 15 gennaio 2019 ha approvato unitamente alle istruzioni i modelli relativi ai redditi 2018:

- 730/2019, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2019, per i redditi prodotti nell'anno 2018;
- 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
- 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3, relativo al prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Il presente provvedimento stabilisce, altresì, che la dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti dipendenti e pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, viene predisposta utilizzando i Modelli 730.

NewsLetter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell'Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

15/01/2019 Approvazione della Certificazione Unica "CU 2019", relativa all'anno 2018

Con provvedimento del 15 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica "CU 2019", relativa all'anno 2018, dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazione brevi, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni e individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

14/01/2019 Credito d'imposta interventi su edifici e terreni pubblici

Istituito dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, comprendendo:

- la rimozione dell'amianto dagli edifici,
- la prevenzione ed il risanamento del dissesto idrogeologico,
- la realizzazione o la ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e
- il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

In particolare, il credito d'imposta istituito ai commi 156-161 della Legge di bilancio 2019 è riconosciuto:

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

I progetti al finanziamento dei quali verranno destinate le erogazioni liberali, devono essere presentati dagli enti proprietari; tuttavia, il credito d'imposta è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Il credito d'imposta è riconosciuto in tre quote annuali di pari importo e spetterà ad un decreto attuativo l'onere di stabilirne le modalità e regolamentarne la disciplina, entro novanta giorni a partire dall'entrata in vigore della Legge in esame.

8/01/2019 – Cedolare secca affitti 2019 anche per i locali Commerciali C/1

La legge di stabilità 2019 (L. 145/2018) ha introdotto un'interessante opportunità permettendo anche l'utilizzo del regime impositivo della cedolare secca al 21% anche per i canoni di locazione relativi a immobili ad uso commerciale. In base alla norma, i contratti di locazioni di immobili commerciali per essere agevolabili devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere stipulati nell'anno 2019
- con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1,
- superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente.

Attenzione però al primo requisito, per esplicita previsione infatti la norma non si applica ai contratti stipulati sia nel 2019 ma per i quali al 15 ottobre 2018 sia in essere un contratto non scaduto tra gli stessi contraenti sullo stesso immobile, per il quale si interrompe la naturale scadenza per usufruire del regime agevolativo.

Gli immobili che possono usufruire della cedolare secca solo quelli locati a fini abitativi appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 uffici o studi privati) e quelle per le quali è stata presentata domanda di accatastamento in una di queste categorie. Come ripetuto, la legge di stabilità 2019 ha introdotto il regime della cedolare secca al 21% anche per i canoni di locazione stipulati nel 2019 relativi a immobili ad uso commerciale con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente.

NewsLetter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell’Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

7/01/2019 – Rottamazione 2019 “Saldo e stralcio” delle cartelle: pubblicati i modelli

Con un comunicato stampa di Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 gennaio 2019 l’Agenzia ha informato di aver pubblicato il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti).

La possibilità del "saldo e stralcio" consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16% al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

In base alla normativa, sono considerati contribuenti che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche

- con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro,
- oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Inoltre i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 di tali soggetti devono derivare esclusivamente da:

- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Attenzione: rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.

3/01/2019 – Nuova soglia per i figli fiscalmente a carico nel 2019

Come chiarito nel corso di Telefisco 2018, relativamente alle detrazioni per carichi di famiglia, l’articolo 1, comma 252, della legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) , aggiungendo un nuovo periodo all’articolo 12, comma 2, del Tuir, ha previsto che, a partire dal 2019, il reddito complessivo per essere fiscalmente a carico «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni è elevato a 4.000 euro». Conseguentemente, i figli che abbiano superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico in base alle condizioni di cui all’articolo 12 del Tuir e, quindi, a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Gli ulteriori requisiti della convivenza e della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria continuano a essere richieste solo per gli altri familiari di cui all’articolo 433 del Codice civile.

Ai fini dell’applicazione del nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

NewsLetter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell'Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

2/01/2019 - Ecobonus, sistemazione a verde, bonus mobili: proroga nella Legge di bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 contiene molte proroghe del cd "pacchetto casa". In particolare, nei commi 66 e seguenti è disposta la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per:

- le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica,
- ristrutturazione edilizia
- l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
- per la cura, la ristrutturazione e l'irrigazione del verde privato.

Il bonus ristrutturazioni (art. 16 comma 1 D.L. 63/2013) viene confermato per tutto il 2019 con la detrazione al 50% su un importo massimo di 96.000 Euro, da suddividere in dieci quote annuali.

La detrazione per gli interventi di risparmio energetico (art. 14 commi 1, 2 e 2-bis del D.L. 63/2013) continuerà per tutto il 2019, con lo sconto base del 65% per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica; prevista anche la proroga della detrazione al 50% per le altre tipologie di interventi di risparmio energetico che, allo stato attuale, dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018, riguardano:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
- acquisto e posa in opera di schermature solari,
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n.811/2013.

Prevista la proroga di un anno anche per il bonus mobili legato agli interventi di ristrutturazione (art. 16 comma 2 D.L. 63/2013), per il quale è prevista la detrazione al 50% su un ammontare massimo di spesa pari a € 10.000, computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Per poter fruire della detrazione, relativamente alle spese sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018.

Infine, la Legge di Bilancio 2019 proroga di un anno il bonus verde al 36% (art. 1 comma 12 L. 205/2017) legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. Si tratta di una detrazione prevista per le spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

1/01/2019 – Più pesante il ravvedimento a partire dal 1° gennaio 2019

Dal 1° gennaio 2019 il tasso degli interessi legali è salito dallo 0,3% in vigore fino al 31.12.2018 allo 0,8%. A stabilirlo il decreto dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla GU n. 291 del 12.12.2018.


Pertanto, con l'aumento della misura degli interessi legali, dal 2019 il ravvedimento sarà più oneroso.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, occorre applicare oltre alla sanzione ridotta anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale. La nuova misura andrà applicata solo in relazione al periodo d'imposta intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il giorno del versamento tardivo.

Quindi, i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2019 per violazioni intervenute fino al 31.12.2018, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:

- gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,3% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2018;
- gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,8% per il periodo che va dal 01.01.2019 alla data di regolarizzazione della violazione.

Mentre per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2019 in poi si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,8%.



NewsLetter

50&PIÙCAAF

Le principali novità di Normativa e Prassi dell’Agenzia delle Entrate di Gennaio e Febbraio 2019

1/01/2019 – Più facile accedere alle informazioni aggiornate sul calcolo e la situazione dei pagamenti della NASPI

Nel messaggio 4843 del 28.12.2018 l'Inps informa sulla nuova funzione dell'App INPS Mobile chiamata "Esiti Domande NASpI" che consente cittadini una migliore accessibilità alle informazioni sullo stato della propria domanda tramite dispositivi smartphone o tablet.

E' possibile avere accesso alle seguenti informazioni:

- prospetto di calcolo della prestazione NASpI e dati relativi ai pagamenti della prestazione , in caso di accoglimento della domanda,
- lista dei documenti richiesti in caso di richieste istruttorie;
- motivi che hanno determinato il mancato accoglimento, in caso di reiezione della domanda.